



**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
"GAETANO CANTONI"**

*Istituto Tecnico Settore Tecnologico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria  
Istituto professionale Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale  
leFP Operatore Agricolo Allevamento Animali Domestici*

V.le M. Merisio 17/C 24047 TREVIGLIO (BG)

Tel. 0363-49004 fax 0363-232561

C.M. BGIS027001 – C.F. 84002470163 – P.I. 00728580168

E-mail: bgis027001@istruzione.it - [BGIS027001@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:BGIS027001@PEC.ISTRUZIONE.IT)

<http://www.agrariacantoni.gov.it>



Circ. n. 74

Treviglio, 1 dicembre 2016

**AI DOCENTI  
AL PERSONALE A.T.A.:**

DSGA

Assistenti amministrativi

Assistenti tecnici

Collaboratori scolastici

Collaboratori addetti all'azienda agraria

**OGGETTO: Vigilanza alunni**

**1. Vigilanza alunni: responsabilità personale docente e ATA –  
Norme organizzative di carattere generale**

Per opportuna conoscenza e norma delle SS.LL. si rammenta in sintesi la **normativa** che attiene alle **responsabilità** connesse all'obbligo di vigilanza sugli **alunni minori**:

**art. 2047 c.c.:** "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

**Art. 2048 c.c.:** "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza. Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

La lettura degli articoli di legge sopra richiamati va integrata con la citazione dell'**art. 61 della L. 11/7/80, n. 312** ancora vigente, che testualmente recita: "La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, educativo e non docente della scuola materna, elementare ed artistica dello Stato e delle Istituzioni educative statali, per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La delimitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Fatta salva la rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi".

Da quanto sopra riportato si evince in sintesi che, dal momento dell'ingresso a scuola fino al termine delle lezioni, **corrisponde in capo alla**



## ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "GAETANO CANTONI"

Istituto Tecnico Settore Tecnologico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria  
Istituto professionale Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale  
leFP Operatore Agricolo Allevamento Animali Domestici

V.le M. Merisio 17/C 24047 TREVIGLIO (BG)

Tel. 0363-49004 fax 0363-232561

C.M. BGIS027001 – C.F. 84002470163 – P.I. 00728580168

E-mail: bgis027001@istruzione.it - [BGIS027001@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:BGIS027001@PEC.ISTRUZIONE.IT)

<http://www.agrariacantoni.gov.it>



**scuola una presa in carico dello studente minorenni per tutto il periodo dell'attività didattica fino al subentro della famiglia**, ivi compreso il tempo e il luogo di altre iniziative organizzate dall'Istituto e previste nel Piano triennale dell'Offerta Formativa, quali attività pomeridiane (in orario extrascolastico), visite guidate, viaggi di istruzione, ecc. Tale dovere di sorveglianza si estende, naturalmente, oltre all'edificio scolastico, anche alle sue pertinenze, quindi cortili, palestre, serre e cascina Ganassina.

La Corte di Cassazione, con sentenza 15.05.2013 n° 11751, ha precisato che **tale onere si estende anche nei confronti agli alunni maggiorenni**, per quanto riguarda l'obbligo giuridico generale dell'Amministrazione scolastica di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica.

**L'obbligo della vigilanza degli alunni compete prima di tutto al personale docente e, solo in via subordinata e straordinaria, al personale ATA**, per il tempo strettamente necessario.

### 2. Obblighi dei docenti

Si ricorda ai **docenti l'obbligo**, ai sensi dell'art. 29, comma 5 CCNL 2006/2009, di **trovarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni**, per consentire l'ingresso ordinato degli studenti e **di assistere all'uscita dei medesimi al termine delle lezioni**; tale obbligo rientra tra le attività funzionali all'insegnamento di cui al citato art. del CCNL.

Si raccomanda una **particolare attenzione nella vigilanza degli alunni**, oltre che durante **l'attività didattica**, durante **i momenti ricreativi e gli intervalli, le visite guidate e i viaggi di istruzione, le uscite didattiche** a piedi o con il trasporto, **l'ingresso e l'uscita dalla scuola**, tutti tempi e attività che presentano una più elevata probabilità di rischio per il verificarsi di incidenti e infortuni.

In tal senso è appena il caso di sottolineare che, ai fini della esclusione della responsabilità penale, civile e disciplinare conseguente ad un infortunio di un alunno e ad ogni altro fatto dannoso che comporti un danno per i terzi o per l'Amministrazione, **non è sufficiente la mera "presenza" dell'insegnante, ma, secondo giurisprudenza costante, è invece necessario un comportamento "attivo"**, che consiste anche nell'adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative idonee ad evitare l'evento, tenendo conto della ripetitività e della ricorrenza statistica di alcune circostanze di fatto, del particolare ambiente in cui si opera, in ordine al quale gli eventi dannosi risultano prevedibili, dell'età degli allievi, infine anche dell'eccessiva vivacità di



## ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "GAETANO CANTONI"

Istituto Tecnico Settore Tecnologico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria  
Istituto professionale Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale  
leFP Operatore Agricolo Allevamento Animali Domestici

V.le M. Merisio 17/C 24047 TREVIGLIO (BG)

Tel. 0363-49004 fax 0363-232561

C.M. BGIS027001 – C.F. 84002470163 – P.I. 00728580168

E-mail: bgis027001@istruzione.it - [BGIS027001@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:BGIS027001@PEC.ISTRUZIONE.IT)

<http://www.agrariacantoni.gov.it>



taluni di essi, della loro eventuale abituale aggressività che presuppone un controllo rafforzato.

**I docenti tutti**, e i **docenti tecnico pratici** in particolare, sono tenuti a **informare e formare gli studenti rispetto ai DPI necessari per lo svolgimento delle singole attività laboratoriali, attenendosi loro in primis al rispetto di tale norma di sicurezza**. Spetta quindi ai docenti stessi verificare che, durante tali attività, gli studenti indossino i prescritti DPI, **senza i quali gli stessi non potranno svolgere alcuna esercitazione**.

Per quanto attiene l'uso dei bagni, **gli insegnanti avranno cura di non far uscire dalla classe più di un alunno per volta e comunque per il tempo strettamente necessario**. L'accesso ai distributori di bevande e merendine è consentito, agli studenti, solo durante l'intervallo, salvo espressa autorizzazione del docente, che dovrà essere limitata a casi di reale necessità.

Al fine di assicurare il **rispetto delle regole da parte degli alunni**, non solo ai fini della vigilanza per non incorrere in eventuale responsabilità per **culpa in vigilando**, ma anche **in funzione educativa**, è opportuno che le SS.LL. contribuiscano ad esercitare un **controllo capillare e diffuso sugli studenti, non solamente sugli alunni delle classi momentaneamente in affidamento, ma in generale sugli alunni di tutte le classi**. Tale atteggiamento dovrebbe contribuire a **rafforzare l'idea di una scuola come comunità educante, ove le regole condivise siano un patrimonio di tutti**.

### 3. Obblighi dei collaboratori scolastici

Come previsto nel profilo **Area A CCNL 24/07/03**, il personale collaboratore scolastico "è addetto ai servizi generali della scuola, con **compiti sussidiari di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni**, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, durante l'intervallo, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti".

Conseguentemente, i collaboratori scolastici sono tenuti ad **esercitare l'attività di sorveglianza e di vigilanza degli alunni all'ingresso, all'uscita, nei bagni, sui piani e nei corridoi degli edifici scolastici, a controllare gli ingressi e le uscite di sicurezza e le adiacenti aree antistanti**, durante lo svolgimento dell'attività didattica, secondo il piano e i rispettivi orari di servizio.

Durante l'orario delle lezioni la **porta principale di accesso all'area dell'edificio scolastico** dovrà essere **rigorosamente sorvegliata dal personale in servizio al piano terra**, onde evitare l'ingresso ingiustificato e



## ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "GAETANO CANTONI"

Istituto Tecnico Settore Tecnologico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria  
Istituto professionale Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale  
leFP Operatore Agricolo Allevamento Animali Domestici

V.le M. Merisio 17/C 24047 TREVIGLIO (BG)

Tel. 0363-49004 fax 0363-232561

C.M. BGIS027001 – C.F. 84002470163 – P.I. 00728580168

E-mail: bgis027001@istruzione.it - [BGIS027001@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:BGIS027001@PEC.ISTRUZIONE.IT)

<http://www.agrariacantoni.gov.it>



incontrollato di persone estranee, o l'uscita non autorizzata di studenti. Il cancello utilizzato dal personale e dagli studenti per l'accesso pedonale dovrà restare rigorosamente chiuso.

I **collaboratori scolastici addetti al piano terra dell'edificio** avranno cura di svolgere inoltre una **funzione di accoglienza del pubblico**; dovranno cioè registrare le persone esterne che si presentino nella scuola, consegnando loro il badge che li individua come "VISITATORI". Tale badge dovrà essere ritirato all'uscita.

Questa modalità operativa, effettuata scrupolosamente, consentirà un controllo degli accessi nonché la possibilità di stabilire, in caso di emergenza, il numero dei presenti estranei alla popolazione scolastica.

**Non è consentito ad estranei presentarsi autonomamente nelle aule, anche se genitori degli studenti.** In questo caso sarà il collaboratore scolastico a recarsi in classe per chiamare lo studente a conferire con il familiare.

#### 4. **Vigilanza durante l'intervallo e le assemblee di classe e di istituto degli studenti**

- a. Durante l'intervallo gli studenti possono uscire dall'aula ma non negli spazi esterni dell'edificio; si ricorda agli insegnanti, ai collaboratori scolastici e agli assistenti tecnici che dovranno assolvere all'obbligo di vigilanza nel luogo dove si trovano all'inizio dell'intervallo (aula e antistante corridoio, serre, cascina o palestra).
- b. Durante le **assemblee di classe e di istituto**, ferma restando la libertà di espressione, resa sempre in modo civile, i **docenti** hanno l'obbligo di **esercitare una "discreta" vigilanza degli studenti** al fine di evitare eventi dannosi per sé, per gli altri, per le strutture e le attrezzature scolastiche e altri comportamenti che possano configurare fattispecie di reato, danno erariale, altri eventi dannosi o gravi violazioni del Regolamento di disciplina degli studenti.

#### 5. **Situazioni di pericolo, emergenza, ordine pubblico**

- a. Nel caso di situazioni di emergenza dovute a:
  1. **ingresso non autorizzato di estranei adulti o minorenni** che, invitati ad uscire, non si attengano alla disposizione impartite causando situazioni di turbativa o interruzione di pubblico servizio;
  2. **comportamenti di alunni** interni che possano costituire pericolo per la propria o altrui incolumità;



**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
"GAETANO CANTONI"**

*Istituto Tecnico Settore Tecnologico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria  
Istituto professionale Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale  
leFP Operatore Agricolo Allevamento Animali Domestici*

V.le M. Merisio 17/C 24047 TREVIGLIO (BG)

Tel. 0363-49004 fax 0363-232561

C.M. BGIS027001 – C.F. 84002470163 – P.I. 00728580168

E-mail: bgis027001@istruzione.it - [BGIS027001@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:BGIS027001@PEC.ISTRUZIONE.IT)

<http://www.agrariacantoni.gov.it>



- il personale è tenuto ad **avvisare tempestivamente**, nell'ordine, il **Dirigente Scolastico**, il 1° e il 2° Collaboratore i quali, valutata la situazione, **potranno fare ricorso al Servizio di Pronto Intervento 112**.
- b. In ogni caso, fuori dalle persone sopraindicate, è **vietato fare autonomamente ricorso al Servizio di Pronto Intervento 112**.
- c. Il personale è tenuto, laddove individuasse **situazioni di pericolo o rischio di danni a persone o cose**, derivanti dalla struttura dell'immobile e sue pertinenze, o dai beni mobili in esse presenti, a darne **IMMEDIATA COMUNICAZIONE** al RSPP e /o al Dirigente scolastico. Qualunque altra situazione potenzialmente rischiosa per **la sicurezza delle persone o delle cose, che non rivesta carattere di urgenza**, deve essere **segnalata per iscritto al RSPP** utilizzando gli appositi modelli di segnalazione.

**Si chiede a tutti una rigorosa osservanza di tali regole.**

Il Dirigente scolastico  
Simona Elena Tomasoni